



PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA
AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DELL'ASINARA"

Disciplinare TERRA 2020

DISCIPLINARE INTEGRATIVO
AL REGOLAMENTO DEL
PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA
ANNO 2020



PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA
AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DELL'ASINARA"

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario
n. 4 del 7 maggio 2020
dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara



INDICE

Art. 1	Oggetto	3
Art. 2	Validità	3
Art. 3	Accesso al Parco (<i>rif. Regolamento art.14</i>)	3
Art. 4	Circolazione con mezzi motorizzati (<i>rif. Regolamento art.17</i>).....	3
Art. 5	Servizi di Visita al Parco (<i>rif. Regolamento art.19</i>).....	4
Art. 6	Attività turistica (<i>rif. Regolamento art.49</i>).....	6
Art. 7	Nuove forme sperimentali di fruizione	7
Art. 8	Limitazioni all'accesso e alla fruizione (<i>rif. Regolamento art.22</i>).....	7
Art. 9	Corrispettivi per i diritti di segreteria e rimborso spese	10
Art. 10	Sanzioni.....	11
Art. 11	Coordinate Bancarie e indirizzi di riferimento	11
Art. 12	Composizione del documento	11

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente Disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite per le quali il Regolamento del Parco Nazionale dell'Asinara approvato con D.M. del 29 Luglio 2015 n. 230 da ora in poi detto *Regolamento*, rimanda a decisioni all'Ente Parco Nazionale dell'Asinara da ora in poi detto *Ente Parco*.

Art. 2 **Validità**

1. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2020, e viene adottato ed aggiornato annualmente, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa dei Parchi Nazionali.
2. Per quanto riguarda la durata delle autorizzazioni si rimanda alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 50 del 9 dicembre 2019.
3. Il contenuto degli articoli, in particolare quelli relativi alle modalità ed ai numeri consentiti, potrà subire delle modifiche in relazione alle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Il presente Disciplinare, i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenute, sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Art. 3 **Accesso al Parco** (*rif. Regolamento art.14*)

1. L'accesso al Parco è libero ed è consentito nei soli approdi di Fornelli, Cala Reale e Cala d'Oliva, salvo specifiche autorizzazioni da parte dell'Ente Parco;
2. I servizi di visita al Parco sono effettuati da operatori autorizzati dall'Ente Parco, secondo le modalità indicate nel Regolamento;
3. Gli operatori del Parco sono riconoscibili attraverso idoneo tesserino di riconoscimento.

Art. 4 **Circolazione con mezzi motorizzati** (*rif. Regolamento art.17*)

1. In tutto il territorio del Parco è vietato il transito di tutti i veicoli motorizzati, se non espressamente autorizzati dall'Ente Parco.
2. Le richieste di autorizzazione di circolazione di mezzi motorizzati, che non ricadono nelle attività all'articolo 5 e all'articolo 6 del presente disciplinare, dovranno essere presentate con l'apposito modulo allegato (*allegato A*), specificando:
 - a. motivo di ingresso;
 - b. luoghi da raggiungere;
 - c. tipologia di mezzo motorizzato e targa;
 - d. carta di circolazione;
3. La presente richiesta deve essere inoltrata all'indirizzo di posta certificata dell'Ente Parco.
4. Per i mezzi motorizzati che richiedono un'autorizzazione superiore ai due (02) mesi nell'arco dell'anno, una volta che l'Ente Parco ha predisposto i servizi di ricarica per mezzi a trazione elettrica, sarà obbligatorio l'uso di mezzi completamente elettrici;
5. Per i mezzi motorizzati di cui si richiede l'autorizzazione che superano i 35q di massa complessiva a pieno carico, il richiedente dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione in deroga alla circolazione, alla locale Polizia Municipale del Comune di Porto Torres, secondo quanto indicato dall'Ordinanza del Comune di Porto Torres di disciplina della circolazione n. 13 del 22.05.2015;
6. Sono fatte salve le richieste di circolazione per le attività di servizio taxi e NCC purché in possesso di licenza rilasciata dal Comune di Porto Torres e nel rispetto della normativa vigente per il settore di appartenenza.

Art. 5 Servizi di Visita al Parco (rif. Regolamento art.19)

1. A integrazione di quanto previsto all'articolo 19 del *Regolamento*, si dispone quanto segue.
2. Visite guidate con mezzo fuoristrada
 - a. sono ammesse autovetture di categoria M1 come indicato dal Codice della Strada, art. 47, comma 2, lett. b (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente).
 - i. autorizzabili da Fornelli: max n. 25;
 - ii. autorizzabili da Cala Reale: max n. 2.
3. Visite guidate con autoveicolo con capienza superiore a 8 persone con lunghezza non superiore a 8m:
 - a. autorizzabili da Fornelli: max n. 5.
4. Visita Guidata con trenino gommato con capienza fino a 54 persone.
 - a. autorizzabili da Fornelli: max n. 5.
5. La valutazione per l'aggiudicazione sarà effettuata sulla base di una griglia di valori così articolata:

Critero	Sub criteri	Max Punteggio
Categoria dei mezzi utilizzati	Euro 3/4	0
	Euro 5	20
	Euro 6	50
	elettrico/ibrido	80
Marchio di Qualità	Possesso del Marchio di qualità del Parco	20
Totale		100

6. Vengono indicate di seguito le classi economiche sui diritti di segreteria per persona trasportata:

Visite guidate con mezzo fuoristrada	100 €
Autoveicolo con capienza superiore a 8 persone con lunghezza non superiore a 8m	50 €
Trenino gommato con capienza fino a 54 persone	50 €

7. La durata della concessione è di anni 1 (uno), fatto salvo quanto riportato nel comma successivo;
8. La durata può estendersi ad anni 5 (cinque) se verrà dichiarato l'impegno all'atto dell'istanza, di trasformazione/sostituzione del mezzo utilizzato, con la migioria della classe riguardante gli standard europei per la riduzione delle emissioni inquinanti degli autoveicoli. La migioria, obbligatoria per le classi di emissioni inquinati 3 e 4, dovrà essere effettuata entro un periodo massimo di 3 (tre) anni e comunque dimostrando annualmente lo stato di avanzamento delle azioni necessarie alla realizzazione delle migiorie dichiarate. In caso di mancato assolvimento della dichiarazione, verrà a decadere l'autorizzazione stessa.
9. A parità di punteggio verrà considerata la categoria di appartenenza alla classe di emissione secondo le direttive europee e il primo anno di immatricolazione dei mezzi motorizzati.
10. Per quanto riguarda il possesso del Marchio di qualità del Parco, richiesti al comma 5 del presente articolo, si considera valido anche l'avvio dell'istruttoria.

11. Non sono ammesse istanze che richiedono utilizzo di mezzi motorizzati con categoria Euro 2 o inferiore;
 12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 gli operatori devono:
 - a. risultare titolari o soci di impresa la cui ragione sociale preveda quale attività prevalente l'attività di cui si richiede l'autorizzazione;
 - b. essere in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di trasporto di pubblico;
 - c. versare all'Ente Parco un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, stabilito dall'Ente Parco con il presente provvedimento.
 13. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione per le attività indicate all'art. 5, dovranno presentare apposita istanza in busta sigillata e con lembi firmati presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" in via ponte Romano, 81 – 07046 Porto Torres (SS). Sul plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente (compreso l'indirizzo mail cui inviare eventuali comunicazioni), l'indirizzo dell'Ente gestore e la dicitura seguente: "NON APRIRE. ISTANZA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE SERVIZI DI VISITA AL PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA - (indicare la tipologica richiesta)".
 14. All'interno della busta dovrà essere inserita tutta la documentazione richiesta nell'apposito modulo di riferimento (allegato B).
 15. Le imprese che intendono organizzare visite guidate in bicicletta sul territorio del Parco Nazionale dell'Asinara devono:
 - a. disporre di una guida esclusiva del Parco e dei relativi titoli autorizzativi per l'esercizio richiesto;
 - b. risultare titolari o soci di impresa la cui ragione sociale preveda quale attività prevalente l'attività di cui si richiede l'autorizzazione;
 - c. essere in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia;
 - d. versare all'Ente Parco un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, stabilito dall'Ente Parco con il presente provvedimento.
 - e. presentare istanza attraverso l'apposito modulo (Allegato B);
 - f. versare a titolo di diritti di segreteria € 100;
 16. Le imprese che intendono organizzare visite guidate a piedi per singole persone o comitive sul territorio del Parco Nazionale dell'Asinara devono:
 - a. disporre di una guida esclusiva del Parco;
 - b. risultare titolari o soci di impresa la cui ragione sociale preveda quale attività prevalente l'attività di cui si richiede l'autorizzazione;
 - c. essere in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia;
 - d. versare all'Ente Parco un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, stabilito dall'Ente Parco con il presente provvedimento.
 - e. presentare istanza attraverso l'apposito modulo (allegato B);
 - f. versare a titolo di diritti di segreteria € 100;
 17. Per le attività indicate al comma 15 e 16 del presente articolo, l'Ente Parco non pone limitazioni al numero di autorizzazioni, salvo per esigenze di tutela ambientale o per ragioni di sicurezza.
 18. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 03 giugno 2020 ore 12.00. Oltre tale data le domande non verranno accettate.
 19. I corrispettivi annuali e i diritti di segreteria relativi alle attività soggette ad autorizzazione sopra elencate, devono essere versati per il primo anno prima del rilascio dell'autorizzazione e per gli anni successivi entro il 30 Giugno di ogni anno, pena la decadenza dell'autorizzazione.
-

20. Le Guide Esclusive del Parco che intendono esercitare la propria attività all'interno del Parco nazionale dell'Asinara, devono presentare apposita istanza come da allegato D, da rinnovare ogni 2 (due) anni. La mancata comunicazione comporterà l'esclusione dagli elenchi ufficiali del Parco.

Art. 6 **Attività turistica** (rif. Regolamento art.49)

1. I servizi di trasporto turistico, atti ad agevolare la circolazione del pubblico nel Parco sono ammessi nelle seguenti modalità:

- a. Trenino gommato con capienza fino a 54 persone:
 - i. autorizzabili max n. 02.
- b. Autoveicolo con capienza superiore a 8 persone con lunghezza non superiore a 8m:
 - i. autorizzabili da Fornelli: max n. 05;
 - ii. autorizzabili da Cala Reale: max n. 05.
- c. Autoveicoli elettrici a 4 ruote:
 - i. autorizzabili da Fornelli: max n. 15;
 - ii. autorizzabili da Cala Reale: max n. 15.

2. La valutazione per l'aggiudicazione sarà effettuata sulla base di una griglia di valori così articolata:

Criterio	Sub criteri	Max Punteggio
Categoria dei mezzi utilizzati	Euro 3/4	0
	Euro 5	20
	Euro 6	50
	elettrico/ibrido	80
Marchio di Qualità	Possesso del Marchio di qualità del Parco	20
Totale		100

3. Vengono indicate di seguito le classi economiche sui diritti di segreteria per persona trasportata:

autoveicoli elettrici a 4 ruote	100 €
Autoveicolo con capienza superiore a 8 persone con lunghezza non superiore a 8m	50 €
Trenino gommato con capienza fino a 54 persone	50 €

4. La durata della concessione potrà essere di cinque (5) anni, fatto salvo quanto specificato nel comma successivo;

5. Al fine della durata dell'autorizzazione verrà valuta la dichiarazione di trasformazione/sostituzione del mezzo utilizzato, con la migioria della classe riguardante gli standard europei per la riduzione delle emissioni inquinanti degli autoveicoli. La migioria, obbligatoria per le classi di emissioni inquinati 3 e 4, dovrà essere effettuata entro un periodo massimo di 3 (tre) anni e comunque dimostrando annualmente lo stato di avanzamento delle azioni necessarie alla realizzazione delle migiorie dichiarate. In caso di mancato assolvimento della dichiarazione, verrà a decadere l'autorizzazione stessa.

6. A parità di punteggio verrà considerata la categoria di appartenenza alla classe di emissione secondo le

direttive europee e il primo anno di immatricolazione mezzi motorizzati.

7. Gli elementi migliorativi riguardanti il possesso del Marchio di qualità del Parco richiesti al comma 2 del presente articolo, si considera valido anche l'avvio dell'istruttoria.

8. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione per l'attività indicate al comma 1 del presente articolo, dovranno presentare apposita istanza in busta sigillata e con lembi firmati presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" in via ponte Romano, 81 – 07046 Porto Torres (SS). Sul plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente (compreso l'indirizzo e-mail di posta certificata a cui inviare eventuali comunicazioni), l'indirizzo dell'Ente Parco e la dicitura seguente: "NON APRIRE. ISTANZA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ TURISTICA AL PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA - (indicare la tipologica richiesta)".

9. All'interno la busta dovrà contenere tutta la documentazione richiesta nell'apposito modulo di riferimento;

10. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 03 giugno 2020 ore 12.00. Oltre tale data le domande non verranno accettate.

11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 gli operatori devono:

- a. risultare titolari o soci di impresa la cui ragione sociale preveda quale attività prevalente l'attività di cui si richiede l'autorizzazione;
- b. essere in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di trasporto di pubblico o dell'attività che richiedono svolgere;
- c. versare all'Ente Parco un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, stabilito dall'Ente Parco con il presente provvedimento.

12. I corrispettivi annuali e i diritti di segreteria relativi alle attività soggette ad autorizzazione sopra elencate, devono essere versati per il primo anno prima del rilascio dell'autorizzazione e per gli anni successivi entro il 30 Giugno di ogni anno, pena la decadenza dell'autorizzazione.

13. Gli operatori che non esercitano l'attività, vedranno decadere l'autorizzazione, verrà a decadere l'anno successivo. La verifica sarà effettuata attraverso i registri di presenza. L'attività potrà essere rimessa a bando.

Art. 7 Nuove forme sperimentali di fruizione

1. Potranno essere proposte nuove forme sperimentali di visita al Parco che saranno prese in considerazione e valutate dall'Ente Parco.

Art. 8 Limitazioni all'accesso e alla fruizione (rif. Regolamento art. 22)

1. Per ragioni di sicurezza e di incolumità dei visitatori del Parco, è vietata la sosta e la circolazione con i mezzi motorizzati di qualsiasi tipologia, nello spazio antistante il Molo di Fornelli (fig. 6) di Cala Reale (fig. 7) e Cala d'Oliva (fig. 8) durante le operazioni di sbarco ed imbarco dei passeggeri;

2. Per esigenze di conservazione in particolare per la presenza della specie vegetale *Anchusa crispa* è vietato il transito a qualsiasi mezzo motorizzato, nel sentiero che costeggia la spiaggia denominata "Spalmadori".

Fig.6 Area di divieto di circolazione e sosta nelle aree di approdo di Fornelli.



Fig. 7. Area di divieto di circolazione e sosta nelle aree di approdo di Cala Reale.




Fig.8. Area di divieto di circolazione e sosta nelle aree di approdo di Cala d'Oliva.



3. Tutti i mezzi autorizzati devono rispettare la sosta presso le seguenti aree:
 - a. Fornelli Molo presso l'apposito parcheggio;
 - b. Fornelli Carcere presso area campo sportivo;
 - c. Campo Perdu presso Caserma Monda;
 - d. Cala Reale presso piazzale sterrato fianco Centro Visite o area parcheggio presso Porto;
4. I visitatori dovranno essere condotti presso l'apposito parcheggio di partenza delle visite guidate.
5. Durante la sosta e la fermata dovrà essere lasciata sgombra la carreggiata e dovranno essere spenti i motori.
6. È vietata la sosta nello spazio antistante il Centro Visite di Fornelli (*fig. 9*), il Centro Visite e servizi di Cala Reale (*fig. 10*) e il piazzale cementato antistante l'Osservatorio della Memoria a Cala d'Oliva (*fig. 11*), fatta eccezione i mezzi di pubblica utilità e i mezzi di servizio dell'Ente Parco per esigenze di servizio;

Fig. 9. Area di divieto di sosta nelle aree antistante il Centro Visite di Fornelli.



Fig. 10. Area di divieto di sosta nelle aree antistante il Centro Visite di Cala Reale.




Fig. 11. Area di divieto di sosta nelle aree antistante l'Osservatorio della Memoria di Cala d'Oliva.



7. Solo ed esclusivamente per i trenini gommati è consentita la fermata temporanea per lo scarico sullo spazio antistante il molo di Fornelli

Art. 9 Corrispettivi per i diritti di segreteria e rimborso spese

1. I corrispettivi annuali e i diritti di segreteria relativi alle attività soggette ad autorizzazione sopra elencate, devono essere versati per il primo anno prima del rilascio dell'autorizzazione e per gli anni successivi entro il 30 Giugno di ogni anno, pena la decadenza dell'autorizzazione.
2. I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione i cui importo sono superiore a € 2.000,00 potranno essere versati in rate mensili. La prima rata dovrà essere versata in ogni caso prima del rilascio dell'autorizzazione. L'intero importo dovrà essere versato entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento. A garanzia

dell'importo dovuto la ditta è tenuta a stipulare a favore dell'Ente idonea polizza fidejussoria.

3. L'autorizzazione sarà rilasciata solo dopo la comunicazione di avvenuto pagamento da parte dell'Istituto di credito dall'Ente Parco.

Art. 10 Sanzioni

1. L'infrazione a qualsiasi norma in vigore all'interno del Parco Nazionale dell'Asinara sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 comma 2 della legge 06/12/1991 n. 394, secondo la procedura di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 11 Coordinate Bancarie e indirizzi di riferimento

1. I versamenti devono essere effettuati a favore di:

Ente Parco Nazionale dell'Asinara, via Ponte Romano, 81- 07046 Porto Torres (SS)

Banco di Sardegna – Agenzia di Porto Torres

CAUSALE: Nome della ditta e Partita Iva o Codice Fiscale e tipologia di visita.

Codice Paese		CIN IBAN		CIN	ABI					CAB					CONTO CORRENTE											
I	T	3	5	Z	0	1	0	1	5	8	5	0	3	0	0	0	0	0	7	0	2	6	6	3	0	9

Art. 12 Composizione del documento

2. Il presente documento è composto da 12 (dodici) articoli e da numero di 4 (quattro) allegati denominati:

- Allegato A: Istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione all'accesso provvisorio dei mezzi motorizzati nel Parco Nazionale dell'Asinara;
- Allegato B: Istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione all'esercizio dei servizi di visita al Parco;
- Allegato C: Istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione all'esercizio dei servizi di attività turistica;
- Allegato D: Istanza per l'iscrizione all'elenco ufficiale delle Guide Esclusive del Parco Nazionale dell'Asinara.